



# COMUNE DI BORNO

## PROVINCIA DI BRESCIA



**ORIGINALE**

Codice Ente **10272**

**DELIBERAZIONE N. 39**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di **PRIMA** convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	Presente
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	Presente
BUZZI GIORGIO	ASSESSORE	Presente
RE LUCA	CONSIGLIERE	Presente
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE	Assente
MIOROTTI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
DALLA PALMA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BONIZZONI ELEONORA	CONSIGLIERE	Presente
MAGNOLINI VERONICA	CONSIGLIERE	Presente
ZALESKI ROMAIN C.L.	CONSIGLIERE	Presente
VENTURELLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti      08  
Totale assenti        03

Partecipa all'adunanza il Pro-Sindaco Caterina Fedrighi

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DR.SSA LAURA CORTESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

## **DELIBERAZIONE N. 39 DEL 20.12.2021**

### **OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto posto al n. 03 dell'ordine del giorno: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Borno, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016" e relaziona in merito, così come risulta dal verbale degli interventi, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare.

**DOPO** di chè;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco, così come risulta dal verbale degli interventi, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare;

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 19.06.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07.08.2015, n. 124, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100 "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175*";
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21.12.2018 di adozione delle linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni;
- gli indirizzi emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicati in data 21.11.2019 per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 17 del Decreto Legge n. 90/2014;

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 20, comma 1, del succitato D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'articolo 20, comma 2, del succitato D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che i Piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Pubbliche Amministrazioni rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

**RILEVATO** che il provvedimento di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente deve individuare le partecipazioni in società:

- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'articolo 4, comma 2,

del D.Lgs. n. 75/2016, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. n. 75/2016. Le attività ammesse, previste dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2016 consistono in:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche:

- a) quelle previste dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 75/2016, che dispone che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) quelle in società costituite in attuazione degli artt. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013, 42 del Regolamento UE n. 1305/2013 e 61 del Regolamento CE n. 508/2014;
  - c) quelle in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, previste dall'art. 6, comma 9, della Legge n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca;
  - d) quelle in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
  - e) partecipazioni, non superiori all'1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile;
  - f) quelle in società il cui oggetto sociale prevalente sia la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 75/2016);
  - che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti Pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 75/2016);
  - che abbiano conseguito, nel triennio precedente (2018/2020), un fatturato medio non superiore ad Euro 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lettera d) ed art. 26, comma 12quinques, D.Lgs. n. 75/2016);
  - che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 75/2016);
  - nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f), D.Lgs. n. 75/2016) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 75/2016);

#### **PRECISATO:**

- che la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), nell'introdurre il comma 5bis all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, prevede una deroga provvisoria, valida fino al 31.12.2021, all'obbligo di dismissione nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione Pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione;

- che l'art. 16, comma 3bis, del Decreto Legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, prevede che le disposizioni di cui al comma 5bis dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019;

**EVIDENZIATO:**

- che le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (articolo 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2016);
- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società ed i piani di razionalizzazione delle medesime sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi al Dipartimento del Tesoro ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente (articolo 20, comma 3, D.Lgs. n. 75/2016);
- che la mancata adozione dei provvedimenti prescritti agli Enti Locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti (articolo 20, comma 7, D.Lgs. n. 75/2016);
- che per la razionalizzazione periodica delle società si procede a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017 (articolo 26, comma 11, D.Lgs. n. 75/2016);

**CONSIDERATO** che le disposizioni del D.Lgs. n. 75/2016 devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni comunali e la correlata relazione tecnica sono stati istruiti dal Segretario Comunale in conformità ai criteri meglio descritti in premessa;

**VISTI** il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali e la correlata relazione tecnica, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** la suindicata documentazione meritevole di approvazione;

**EVIDENZIATO** che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Borno, così come motivato negli allegati alla presente deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria – Segretario Comunale, Dr.ssa Laura Cortesi, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario, Dr.ssa Stefania Pignanelli, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON** voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1) di **approvare**, per le ragioni meglio indicate in premessa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2016, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Borno, alla data del 31.12.2020, e la correlata relazione tecnica, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di **prendere atto** che, come previsto nella documentazione di cui al punto precedente, esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dall'Ente, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2016;

3) di **demandare** al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario la trasmissione dell'esito della presente procedura:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni";

- alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, attraverso l'applicativo "Con.Te";

4) di **dare atto** del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in ottemperanza alle previsioni dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di **dare atto** dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON** voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

**di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.**

---

## **P A R E R I**

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Laura Cortesi)*

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Dr.ssa Stefania Pignanelli)*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA LAURA CORTESI

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno, li

N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBL.

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA LAURA CORTESI

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Dichiarata immediatamente eseguibile.

Borno, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA LAURA CORTESI

---